

Attività produttive e rischi per la salute: questioni rilevanti in tema di malattie professionali. Rilevanza e attendibilità delle indagini epidemiologiche

Beniamino Deidda

Procuratore capo, Tribunale di Prato

Corrispondenza: redazione di Epidemiologia & Prevenzione; e-mail: epiprev@inferenze.it

La società del rischio

Lo sviluppo delle attività produttive e le condizioni in cui si esercitano nella società moderna hanno indotto taluno a definire quella presente come la società del rischio, a significare che i rischi sono ormai un connotato permanente della produzione e una condizione che non può essere del tutto eliminata.

Per quanto riguarda le malattie professionali, credo che si possa dire che lo sviluppo scientifico e tecnologico degli ultimi decenni ha consentito certo di eliminare dalle attività produttive alcuni rischi tradizionali che in passato hanno provocato numerose patologie di lavoro, ma nello stesso tempo ne hanno introdotto altri, forse più temibili, che sono all'origine delle nuove patologie professionali.

Così il rischio chimico, quello genetico, il rischio cancerogeno e quello biologico sono all'origine di nuove forme di malattia professionale riconducibili alle decisioni di coloro che guidano il processo produttivo, ma che spesso non sono in grado di prevenirne la pericolosità.

Ciò che distingue le nuove malattie professionali dalle vecchie patologie è che esse si sviluppano per il concorso di molti fattori. La complessità della genesi causale di queste malattie difficilmente può essere affrontata con l'aiuto delle regole sulla responsabilità penale presenti nel nostro Codice penale del 1930, che sono state elaborate per essere applicate a fattispecie penali a struttura semplice, caratterizzate per lo più dall'incidenza decisiva di azioni od omissioni individuali.

La struttura della colpa dei reati di evento nei luoghi di lavoro

Proprio i reati colposi sono stati oggetto negli ultimi anni di un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sconosciuta per il passato, che ha inciso nella struttura normativa e sullo stesso significato della colpa, particolarmente nei reati connessi allo svolgimento delle attività produttive.

Per molti anni una tradizionale impostazione ha considerato la colpa e il dolo come forme dell'elemento soggettivo del reato, cioè come l'atteggiarsi della volontà del soggetto rispetto all'evento, voluto nel dolo, non voluto nella colpa.

Ma si tratta di un'impostazione entrata prepotentemente in

Industrial system and health hazards: significant issues concerning occupational health. Relevance and reliability of epidemiological research

crisi non solo per l'evoluzione della dottrina, ma anche per le pratiche applicazioni giurisprudenziali. Anche per la giurisprudenza ormai la colpa non è più solo una forma della colpevolezza e un atteggiarsi della volontà, ma un elemento tipico del reato. Nel fatto colposo diventa cioè rilevante non solo il verificarsi di un evento non voluto, ma anche e soprattutto il fatto che esso sia stato provocato attraverso una condotta in contrasto con una norma di cautela o di precauzione. Del resto sembra ovvio che ciò che interessa non è il verificarsi dell'evento in sé (che potrebbe essere ricollegato a circostanze fortuite o di forza maggiore) quanto piuttosto il fatto che esso sia il prodotto della violazione di una norma cautelare che, se rispettata, avrebbe impedito proprio il verificarsi di quell'evento.

Dunque – come ormai sembra chiaro per gran parte della dottrina – l'evoluzione del concetto di colpa conduce a un'impostazione in cui essa assolve a una duplice funzione nella struttura del reato: da una parte è elemento soggettivo del reato, dall'altra è elemento del fatto tipico sanzionato dalla norma.

La colpa specifica nelle attività produttive a rischio

Questo aspetto assume grande importanza proprio negli effetti lesivi generati dall'esercizio dell'attività produttiva: gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono accomunati dal fatto che sono il prodotto dell'inosservanza di regole cautelari che presiedono proprio all'esercizio dell'attività di produzione e cioè della violazione delle norme di prevenzione in materia di igiene o sicurezza del lavoro.

E' chiaro che nell'organizzazione dell'attività lavorativa devono osservarsi le comuni regole di generica prudenza o diligenza o il minimo di cautela necessaria in tutte le attività sociali o lavorative. Ma è anche necessario attenersi a regole più specifiche dettate dalla particolarità delle lavorazioni, che sono appunto quelle norme cautelari che derivano dall'esperienza e dal progresso delle tecnologie e della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro.

Dunque non solo si pretende la diligenza dell'uomo medio che non può essere abbandonata in nessuna delle attività umane, ma, segnatamente per le attività produttive, si fa ricorso

alle caratteristiche del cosiddetto agente modello, cioè dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*, di quel soggetto che concretamente è chiamato a organizzare e garantire il lavoro durante l'attività produttiva.

Quest'ambito della colpa specifica negli ultimi decenni (specialmente per la spinta del legislatore comunitario) si è arricchita di regole cautelari sempre più dettagliate e codificate, che caratterizzano appunto la moderna società del rischio attraversata dall'intreccio di processi tecnologici complessi, comportanti situazioni di pericolo che richiedono l'individuazione di precise regole di precauzione.

Ma l'esperienza ci insegna che nelle organizzazioni complesse non sempre è agevole governare le attività rischiose, e anzi non sempre è facile individuare le norme di cautela idonee a eliminare il rischio. Vi può essere, cioè, incertezza nel determinare quale sia lo standard di diligenza o di sicurezza necessario per prevenire l'evento lesivo.

Si suole osservare in proposito che l'art. 2087 del Codice civile contiene in sé la soluzione del problema, dal momento che il datore di lavoro è tenuto «ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Si trova in questa norma uno dei principi cardine della responsabilità colposa in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro: cioè il principio secondo cui, attraverso un continuo aggiornamento delle acquisizioni tecniche e scientifiche, l'imprenditore deve essere in grado di adottare gli standard di sicurezza offerti dalla migliore tecnologia esistente sul mercato. E' il principio della «massima sicurezza tecnologicamente fattibile», che da molti anni costituisce la spina dorsale della giurisprudenza della Suprema Corte in materia.

Il cosiddetto rischio consentito

Sul fronte delle malattie da lavoro un'altra questione di non trascurabile importanza riguarda il «rischio consentito». E' universalmente accettata l'idea che le attività produttive non possano essere esercitate prescindendo dall'osservanza di regole di cautela capaci di prevenire il verificarsi di eventi dannosi per le persone. Ma – si dice da più parti – la moderna società del rischio è caratterizzata da un certo grado di pericolosità, che è la condizione ineluttabile dell'esercizio stesso dell'attività produttiva. Vi sono poi attività, che sono intrinsecamente pericolose, il cui esercizio è tollerato dall'ordinamento giuridico proprio in virtù della loro utilità sociale. Unica condizione è che esse siano esercitate nel rispetto delle misure di precauzione relative alle varie situazioni produttive. L'ordinamento cioè autorizza una sorta di bilanciamento tra il grado di pericolosità di certe attività e i vantaggi che la società ne ricava: vi sarebbe un rischio socialmente tollerabile che è stato definito appunto come rischio consentito. Tale rischio consentito avrebbe la duplice funzione di circoscrivere e determinare l'ambito dei doveri di cautela e di fissare il li-

mite oltre il quale ci si imbatte nella colpa civilmente e penalmente sanzionata.

Il problema dei rapporti tra rischio consentito e rischio vietato si pone in modo drammatico in molti processi di malattia professionale. Basti pensare al processo per i morti del petrolchimico di Porto Marghera, di cui parleremo ancora, che ha visto proprio lo scontro tra due modi di intendere l'esercizio delle attività intrinsecamente pericolose.

Proprio queste attività sono state in rapido sviluppo negli ultimi decenni, non solo in Italia ma in tutto il mondo industrializzato. Le varie legislazioni hanno cercato di disciplinare le attività «a rischio rilevante», ma si sono trovate nella difficile posizione di dover fissare il discrimine tra rischio lecito e rischio illecito. Discrimine che non è agevole rinvenire se non sulla base di parametri che di volta in volta possono privilegiare le garanzie per la salute dei lavoratori, la libertà di impresa, i vantaggi sociali dell'attività produttiva eccetera. Quasi tutte le legislazioni hanno risolto il difficile passaggio affidando alla discrezionalità del giudice l'individuazione del punto di equilibrio tra garanzia degli individui e utilità sociale dell'attività pericolosa. Tale discrezionalità è destinata a crescere quanto più siano generali e astratti i precetti cautelari che il giudice deve applicare.

Nella nostra legislazione di prevenzione nei luoghi di lavoro abbondano gli obblighi a contenuto generico che, secondo la formulazione contenuta nell'art. 3 del Dlgs 626, impongono al datore di lavoro di «eliminare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo». Si tratta dunque dell'obbligo di adottare le misure attuabili concretamente, intese non nel senso di compatibili economicamente con le risorse dell'azienda, ma di misure che corrispondono alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate negli ambiti di quelle specifiche lavorazioni.

Certo nello stabilire la congruità o l'inidoneità delle misure adottate per prevenire le malattie da lavoro il giudice deve guardarsi dal rischio di ritenere idoneo alla prevenzione ciò che è generalmente praticato anche se si è rivelato insufficiente a prevenire la malattia professionale.

La questione del nesso causale nelle malattie da lavoro

Un'altra questione che assume un'importanza centrale nei giudizi civili e penali che abbiano a oggetto le malattie professionali riguarda il nesso di causa tra l'omissione della condotta cautelare prevista e l'evento che si è verificato.

Si tratta di uno dei profili da sempre più controversi nell'ambito della responsabilità colposa, che nella moderna società del rischio assume un significato ancor più pregnante. Occorre sapere che la maggior parte delle pronunzie giurisprudenziali si è assestata su un'interpretazione della teoria condizionalistica fondata su un modello scientifico-generalizzante, secondo cui il rapporto tra condotta ed evento cor-

risponde a un rapporto di regolarità spiegato con una legge scientifica (la cosiddetta legge generale di copertura).

Tuttavia questo modello astratto di causalità trova difficoltà di attuazione pratica proprio nei processi causali complessi che caratterizzano l'attività produttiva in generale. Accade sempre più di frequente che il rapporto di causalità nel caso concreto non è spiegabile secondo una precisa legge scientifica, oppure che la presenza di fattori causali molteplici rende dubbio che l'evento possa essere conseguenza della condotta dell'agente. In quest'ottica la giurisprudenza ha fissato due punti assai importanti:

- occorre accertare se l'evento che in concreto si è verificato rientra nell'ambito di quegli eventi che la norma precauzionale violata tende a evitare;

- per evitare che la responsabilità colposa non si traduca nella mera responsabilità oggettiva (la vecchia logica del *qui in re illicita versatur*, con quel che segue), occorre accertare che l'evento verificatosi fosse evitabile proprio ponendo in essere la condotta cautelare che si assume violata. Accertamento cui si perviene attraverso un giudizio ipotetico controfattuale, immaginando cioè come realizzata la condotta omessa per trarne un giudizio di idoneità o meno a evitare il verificarsi dell'evento.

La sentenza 10.7.2002 delle Sezioni unite della Cassazione

Tali questioni sono state affrontate dalla giurisprudenza, almeno nei campi delicati della responsabilità per colpa professionale medica e negli infortuni e malattie professionali, nel senso di un'estensione dei limiti dell'imputazione colposa dell'evento, sulla scorta di una maggiore valorizzazione del paradigma del rischio. E non è un caso che con insistenza si parli dell'aumento (o mancata diminuzione) del rischio, come fondamento della responsabilità colposa nei due ambiti che abbiamo ora ricordato.

Sulla scottante tematica del nesso causale sono intervenute le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 10.7.2002, enunciando tre principi destinati (almeno nell'intenzione) a sopire i contrasti sorti nell'accertamento del nesso causale, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri e al settore specifico dell'attività medico-chirurgica. Si tratta di tre principi di diritto che certamente sono importanti, anche se forse non metteranno fine ai dubbi e alle obiezioni.

Secondo la Corte:

- il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata (dal medico) la condotta doverosa impeditiva dell'evento, *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato con significativo ritardo o con minori conseguenze lesive;

- non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente-

te di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto accertate e dell'evidenza disponibile; in modo che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia anche escluso l'interferenza di cause alternative, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva dell'agente è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica;

- l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e, quindi, il ragionevole dubbio, in base ai dati disponibili, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano inevitabilmente l'insufficienza dell'ipotesi accusatoria e l'esito assolutorio del giudizio.

Le applicazioni della pronuncia delle Sezioni unite nella materia delle malattie professionali

L'indubbia novità della posizione delle Sezioni unite era destinata a influenzare le successive decisioni nel settore delle malattie professionali e in particolare dei tumori professionali e, segnatamente, dei tumori polmonari e del mesotelioma da amianto.

Puntualmente la IV Sezione penale della Corte ne ha fatto coerente applicazione in tema di tumore professionale, con la sentenza n. 988 del 14.01.2003, ric. Macola.

Gli imputati, condannati per l'omicidio colposo di due dipendenti esposti al contatto con le fibre di amianto, con il primo motivo di ricorso proposto alla Corte, lamentavano che fosse stata ritenuta la responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti dell'azienda, nonostante essi avessero gestito l'attività produttiva solo per una parte del periodo in cui i lavoratori erano rimasti esposti all'agente cancerogeno. Pertanto, secondo i ricorrenti, non essendo stata accertata la data di insorgenza della patologia, non potevano essere riferite alle condotte degli imputati le morti provocate dall'esposizione lavorativa, giacché se le patologie fossero insorte prima, le condotte degli imputati non avrebbero avuto effetto condizionante sullo sviluppo delle malattie e, se insorte dopo, era possibile escludere ogni efficacia causale sul loro insorgere.

Ma la Corte non condivide l'argomentazione e sostiene «che dovrà riconoscersi il rapporto di causalità non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto, in luogo di quello compiuto) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da un'al-

tra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione)».

Perciò, conclude la Corte nel caso di specie, pur non essendo stato accertato con sicurezza se all'epoca dell'assunzione delle funzioni di amministratori da parte degli imputati la patologia fosse già insorta, i giudici di merito hanno accertato che, in ogni caso, l'esposizione alle massicce dosi di polveri di amianto ha avuto effetto patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta. Né può avere rilievo che, nel caso delle morti cui questo processo si riferisce, non sia stato possibile accertare per ciascuna di esse il meccanismo preciso (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza), perché «il nesso di causa deve ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale che ha dato luogo all'evento, ma altresì in tutti quei casi in cui, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente, sia pure con condotte alternative; e purché sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici».

Il secondo motivo del ricorso riguardava la difficoltà o, meglio, l'impossibilità di individuare la soglia al di sotto della quale il rischio cancerogeno sarebbe stato eliminato; tale incertezza, secondo i ricorrenti, avrebbe comportato l'impossibilità di precisare quale norma cautelare fosse stata violata.

La Cassazione, nel condividere il giudizio sull'impossibilità di individuare la soglia di rischio, rileva tuttavia che «il significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali», ritenendo che tale esposizione abbia influito sulla determinazione dell'evento.

Il terzo motivo del ricorso lamentava che alcuni dei lavoratori colpiti da tumore polmonare fossero fumatori e che questa circostanza, del tutto estranea alla condotta degli accusati, poteva avere influito autonomamente sulla produzione dell'evento mortale. La Corte osserva in proposito che «anche per coloro che avessero in ipotesi l'abitudine del fumo di tabacco, l'esposizione alle inalazioni di amianto aveva avuto quantomeno efficacia di concausa con effetto sinergico».

Infine la sentenza della IV Sezione (che offre davvero una sintesi delle principali questioni in tema di malattie professionali) tratta il tema della conoscenza da parte degli imputati degli effetti mortali dell'esposizione a sostanze cancerogene o comunque pericolose per la salute dell'uomo. In proposito la Corte ritiene che «la prevedibilità dell'evento non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute o per altri beni tutelati dall'ordinamento. Ne consegue che la mancata eliminazione o riduzione significativa della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente le-

siva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività, non v'è ragione di escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non v'è ragione di escluderlo, in particolare, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre altri rischi, anche non conosciuti.

So bene che molte cose si potrebbero obiettare al ragionamento della Corte in materia di prevedibilità dell'evento, ma mi sembra giusto offrire al dibattito questa decisione, che non è certo isolata, senza gravarla di troppi commenti.

La questione della prevedibilità dell'evento lesivo

Pochi mesi dopo, con la sentenza n. 20032 del 2 maggio 2003, ric. Trioni, la IV Sezione torna sull'argomento del nesso causale in un caso di mesotelioma epiteliale maligno addebitato ai presidenti e ai direttori generali di un'azienda di trasporti municipali. Gli imputati lamentavano l'assoluta non riconducibilità dell'evento ai loro comportamenti, rilevando la non coincidenza temporale del periodo in cui essi avevano svolto le loro funzioni con il verificarsi dell'evento. Ma la Corte osserva che «è erronea la premessa di una latenza della malattia per un periodo di 20-40 anni, che si pone apoditticamente in contrasto con quanto accertato sulla scorta di dati scientifici, ovvero di una latenza minima di 15-20 anni, di tal che nessun ostacolo si frappone al ritenere verificatisi comportamenti causalmente determinativi dell'evento nel periodo di esercizio delle funzioni da parte degli imputati».

Gli imputati hanno lamentato anche l'attribuzione di una colpa specifica sulla scorta di norme di prevenzione poste a presidio di un altro interesse e, nel caso di specie, per prevenire l'asbestosi e non il mesotelioma. Risponde la Corte che «in effetti l'art. 21 del DPR 303/56, pur se pensato in relazione alle malattie respiratorie connesse all'inalazione di polveri all'epoca conosciuta, è norma generale e astratta, dettata per prevenire qualsiasi danno al lavoratore da polveri che si producano nello svolgimento del lavoro, e quindi tanto per evitare la produzione dei danni che sono conosciuti quando la norma è posta, quanto di qualsiasi altro danno la cui derivazione causale dall'inalazione di polveri era sconosciuta nel 1956 (il mesotelioma fu scoperto alla fine degli anni Sessanta da Selikoff)».

Una pronunzia dunque che si pone sulla stessa linea tracciata con la sentenza Trioni e che ribadisce la severa interpretazione in materia di prevedibilità dell'evento.

Sempre la IV Sezione penale della Cassazione, con un'altra pregevole sentenza, (n. 34425 del 14 agosto 2003, ric. Giacomelli) ha affrontato il tema del tumore ai seni nasali derivante dall'esposizione lavorativa a polveri di legno. Si tratta di una pronunzia che presenta notevole interesse per le soluzioni adottate in ordine ai ricorrenti problemi connessi al nesso di causalità e alla prevedibilità dell'evento lesivo occorso al lavoratore.

Il responsabile di un'industria del legno, condannato per l'omicidio colposo di un dipendente e per lesioni colpose in danno di altri dipendenti, lamenta che la sentenza di condanna non avesse accertato la rilevanza causale dei periodi di esposizione alla polvere di legno nell'ambiente di lavoro, dal momento che durante l'esposizione iniziale dei lavoratori a dette polveri l'azienda era gestita dal padre e solo dopo il 1970 egli era succeduto al genitore nella presidenza della società; e, poiché la patologia che aveva prodotto gli effetti dannosi sui lavoratori aveva una latenza di circa 40-45 anni, si sarebbe dovuto far carico al padre dell'insorgenza della malattia. Rispondendo alla doglianza, la Corte non esclude che l'adenocarcinoma alle fosse nasali, caratterizzato da una latenza di lunga durata, sia insorto in seguito all'esposizione alla polvere avvenuta sotto la gestione aziendale del padre dell'imputato, ma avverte: «è impensabile, ad avviso dei periti, che la polvere inalata successivamente, ma dotata della stessa potenzialità nociva di quella cagionante la malattia, fosse ininfluenza sull'andamento generale della patologia e sulle condizioni dell'individuo che ne è portatore. Di guisa che la condotta omissiva dell'imputato, se pure connessa a un periodo successivo all'insorgenza dell'adenocarcinoma, ne ha di certo accelerato lo sviluppo, ponendosi in tal modo in rapporto causale con l'evento e ciò a prescindere dalla durata dell'esposizione avvenuta sotto la gestione dell'azienda da parte dell'imputato». Non meno interessante è il secondo motivo del ricorso, secondo il quale l'evento mortale non era prevedibile al momento dell'esposizione lavorativa alle polveri di legno, perché solo nel 1981 fu provato scientificamente il collegamento tra il carcinoma e l'esposizione a polveri di legno. Su questo punto la Corte osserva che è vero che fino alla data menzionata doveva escludersi la prevedibilità dell'evento mortale, ma non quella riferita alle comuni patologie dell'apparato respiratorio. Viene dunque confermata la severa linea adottata dalla Cassazione in materia di prevedibilità dell'evento, ritenendosi sufficiente all'affermazione di responsabilità la prova che siano state omesse quelle cautele doverose che, seppure pensate per prevenire effetti dannosi diversi da quello poi verificatosi, se fossero state osservate, avrebbero evitato o, comunque, significativamente ritardato l'effetto dannoso.

L'assoluzione per le malattie mortali dei lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera.

Se questi sono gli orientamenti della giurisprudenza prevalente, non si può dire che esse siano sempre stati condivisi dai giudici. Il caso più clamoroso di un diverso atteggiarsi della magistratura rispetto ai temi del nesso causale e, soprattutto, della prevedibilità dell'evento, è dato dalla sentenza di assoluzione¹ del tribunale di Venezia sui casi di morte avvenuti al petrolchimico di Porto Marghera. Il processo, che ha avuto ampio rilievo sui giornali e sui mezzi di comunicazione, ha riguardato i delitti di strage, disastro aggravato, omicidio e lesioni colpose plurime, contestate a trentuno amministratori

e dirigenti che hanno governato e gestito il petrolchimico per trent'anni provocando, secondo l'accusa, un elevato numero di tumori professionali e, in particolare, di angiosarcomi epatici dovuti all'esposizione al cloruro di vinile monomero, in seguito ai quali sono deceduti ben 157 operai. Processo delicato, dunque, che si è concluso con una sentenza di assoluzione degli imputati, e di stringente attualità per i temi trattati strettamente collegati con quanto sopra esposto.

Tutto il processo ha ruotato intorno alla lavorazione del cloruro di vinile monomero utilizzato dall'industria chimica per la produzione del famoso PVC, sostanza plastica di diffuso uso quotidiano. Il Tribunale di Venezia non ha avuto dubbi su un punto centrale: «i tumori e le patologie che il PM ha ritenuto riferibili all'esposizione al CVM, sono tutti pacificamente e incontrovertibilmente, come hanno detto unanimemente i consulenti dell'accusa e della difesa, attribuibili alle condizioni di lavoro e alle alte esposizioni degli anni Cinquanta e Sessanta». Proprio questo assunto diventa per i giudici la premessa per l'assoluzione degli imputati. Il Tribunale rileva che il PM ha portato sul banco degli imputati non i dirigenti degli anni Cinquanta e Sessanta, ma quelli degli anni Settanta e seguenti. Vero è che il PM ha sostenuto che fin dal 1969 le ditte conoscevano la cancerogenicità del CVM, per gli studi del dottor Viola, ma la collocazione temporale non convince affatto i giudici. Anzi, il Tribunale accetta la tesi difensiva secondo cui solo nel 1974 la comunità scientifica accolse come dato certo la cancerogenicità del CVM in seguito alla conclusione degli studi del dottor Maltoni. Prima di tale data, secondo la Corte, la nocività del CVM era sospettata, ma non provata.

In altro scritto ho già ricordato,² citando puntualmente le fonti, come le industrie americane ed europee per molti anni si siano adoperate per nascondere o sminuire la nocività del CVM, ma il Tribunale nella sua motivazione mostra di considerare quelle notizie come appartenenti alla cronaca scandalistica, piuttosto che al pensiero scientifico.

Ma non è questo il punto saliente della motivazione della Corte. Di fronte alla considerazione del PM che non esiste per i cancerogeni una dose-soglia di sicurezza, il Tribunale offre forse la riflessione più interessante dell'intera sentenza. Quell'affermazione – dice il Tribunale – rappresenta «una posizione cautelativa condivisibile sotto l'aspetto sociale, ma la valutazione del legislatore è stata diversa, perché non ha vietato la produzione del CVM, ma ha semplicemente imposto dei limiti di esposizione che ritiene possano essere cautelativi rispetto al rischio oncogeno. Diversa decisione ha adottato il nostro legislatore per l'amianto – che studi sperimentali hanno ritenuto idoneo a indurre e a promuovere il processo tumorale anche a basse concentrazioni – la cui produzione è stata vietata con legge 27.3.1992, n. 257. Gli studi epidemiologici hanno individuato un caso di angiosarcoma a un'esposizione cumulativa per dieci anni di 288 ppm, la più bassa che ha provocato tale tumore». E ancora: «dopo la scoperta della sua oncogenità e delle morti causate, i numerosi

studi sperimentali ed epidemiologici hanno dato delle indicazioni in base alle quali il legislatore ha posto dei limiti cautelativi che appaiono adeguatamente protettivi».

Poi il Tribunale contesta vivacemente le tesi del PM a proposito della rilevanza causale delle basse dosi dopo le alte esposizioni: «in un processo si esercita l'azione penale e si giudica sulla base non di mere ipotesi, appartenenti a un senso comune presente anche in ambito scientifico, ma di ipotesi verificate e di fatti accertati. Invece il PM, sulla base di un postulato secondo cui "nessuna dose è sicura" e senza essere in grado di dare una risposta (perché né l'epidemiologia né la sperimentazione più aggiornate sono in grado di darla) al problema della rilevanza causale delle basse dosi successive alle alte esposizioni, ha perseguito gli amministratori e i dirigenti della Montedison e di Enichem che si sono via via susseguiti fino al 2000, nonostante che nel frattempo le esposizioni medie cumulative si siano sempre più abbassate per raggiungere già nel 1976 concentrazioni inferiori a 1 ppm». E conclude con l'osservazione assolutoria: «e quindi l'attività dell'impresa si è esercitata nell'ambito di un "rischio consentito" che, in presenza di specifiche regole cautelari, viene a contemperare l'esercizio di attività socialmente o economicamente utili con la salvaguardia della salute».

Siamo, come si vede, nel clima culturale della società del rischio a cui all'inizio si è fatto cenno, in cui il possibile contrasto tra la tutela del bene della salute e l'innegabile utilità sociale ed economica del lavoro trova la sua soluzione nella teoria del rischio consentito.

Certo è difficile negare che l'argomentazione dei giudici veneziani sia ispirata a principi di civiltà giuridica, specie laddove si preoccupa che l'affermazione della responsabilità colposa non si traduca in affermazione di responsabilità oggettiva, magari ponendo a carico degli imputati eventi derivanti dalla nocività di sostanze di cui essi non potevano essere a conoscenza o di cui appena potevano sospettare la nocività. Ma è anche certo che chi abbia a cuore non solo le garanzie processuali degli imputati, ma anche la tutela della salute dei lavoratori, inevitabilmente è portato a chiedersi: possono i dirigenti di una grande fabbrica in cui quotidianamente centinaia di lavoratori impiegano sostanze pericolose e dagli effetti non sempre conosciuti, omettere di far compiere preventivamente da tecnici qualificati gli accertamenti opportuni per verificare la loro eventuale nocività? La storia della medicina del lavoro ci ha insegnato che è necessario che gli ordinamen-

ti giuridici riconoscano un principio cardine in materia di prevenzione dei danni da lavoro: il cosiddetto principio di precauzione, vale a dire l'obbligo di accertamento preventivo (cioè prima di dare avvio alla produzione) sulla nocività di una sostanza, di un preparato o di una modalità produttiva. Lo stesso Tribunale di Venezia ha riconosciuto che «il principio di precauzione ha un alto valore etico e se esso fosse divenuto non solo in tempi recenti patrimonio della cultura scientifica, industriale e legislativa avrebbe potuto salvare molte vite umane», pur senza trarre da questa affermazione alcuna conseguenza dal punto di vista della responsabilità degli imputati.

Conclusione

La breve analisi delle più recenti decisioni giurisprudenziali ci dice, forse in maniera ancor più eloquente dell'elaborazione tormentata della dottrina, che le difficoltà di ricostruire *ex post* la genesi e l'evoluzione delle malattie da lavoro sono enormi, non solo perché l'indagine causale sull'insorgenza delle malattie o l'individuazione dei comportamenti cautelari doverosi sono intrinsecamente irte di insidie, ma anche perché la pronuncia del giudice coinvolge inevitabilmente i beni più delicati della persona e della convivenza civile: la salute, la vita, l'incolumità personale e la dignità e sicurezza del lavoro. Ed è allora inevitabile che il giudice, come lo scienziato o il medico legale, sentano tutta la drammaticità dell'affannosa ricerca di un'inafferrabile certezza. In questa ricerca la sentenza 10.7.2002 delle Sezioni unite ci indica una via faticosa: quella della corroborazione delle ipotesi, la quale non è inutile argomentazione dialettica, ma serrata ricerca dei fatti e dei segni che accompagnano ogni vicenda che arrivi al giudizio.

Certo può darsi che il nostro rigoroso atteggiamento critico, teso alla corroborazione delle ipotesi, qualche volta non dia esiti soddisfacenti. Ma non possiamo mutare atteggiamento. Del resto che quello di giudice e di medico legale fossero due mestieri difficili lo sapevamo già.

Conflitti di interesse: nessuno

Note

1. Con recente pronuncia la Corte d'Appello di Venezia ha pronunziato la condanna di alcuni imputati, rovesciando la pronuncia dei giudici di primo grado. Sulle motivazioni della condanna torneremo diffusamente con un successivo articolo, di cui è prevista la pubblicazione su uno dei prossimi numeri di questa rivista.
2. Deidda B. Morire di lavoro a Porto Marghera: un processo senza colpevoli. *Questione Giustizia*, n.2/2002.